



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183;
VISTO il decreto legislativo 14/09/2015, n. 148;
VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24/9/2016, n. 185 che ha introdotto l'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14/09/2015, n. 148;
VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
VISTE le circolari ministeriali n. 30 del 14/10/2016 e n.7 del 24/03/2017;
VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12/12/2016, n.12 del 05/04/2017 e n.16 del 29/04/2019;
VISTO l'art. 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
VISTO il verbale di accordo sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12/03/2020 con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Puglia;
VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTA la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020
VISTO la circolare ministeriale n.8 del 04/04/2020;
VISTA l'istanza della ditta indicata nel dispositivo tendente ad ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riservato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il periodo dal 21/03/2020 al 20/03/2021;
VISTE le comunicazioni pervenute, rispettivamente, in data 10/04/2020 e 20/04/2020, ai sensi dell'art.20, comma 1, del decreto -legge n.18/2020, con la quale la società interessata ha richiesto la sospensione del trattamento cigs dal 23/03/2020 al 24/05/2020, manifestando l'intenzione di presentare richiesta d'intervento di cassa integrazione guadagni causale " COVID -19 nazionale - sospensione CIGS", per il periodo dal 23/03/2020 al 24/05/2020;

D E C R E T A

Art.1

è autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14/09/2015 n. 148, relativamente al periodo dal 21/03/2020 al 20/03/2021 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.A. GAMIT con sede legale e unità in Taranto-TA, per un massimo di 35 unità lavorative.

CF 01408210746 Matricola 7802542246

Istanza aziendale presentata il 14/04/2020 con decorrenza 21/03/2020.

Art. 2

Per quanto premesso e richiamato, l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art.1, è sospesa per il periodo dal 23/03/2020 al 24/05/2020.

Art. 3

A decorrere dal 25/05/2020 il medesimo trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art.1, tornerà ad avere efficacia sino al 22/05/2021.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S. verifica che con il presente provvedimento non sia superato il limite di spesa di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12/12/2016, n.12 del 05/04/2017 e n.16 del 29/04/2019;

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

IL IRETTORE GENERALE

Agnese De Luca

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.